ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 42-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L' ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

nella seduta del 22 ottobre 1947

Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi a Roma, tra l'Italia ed il Belgio: *a*) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio e scambio di note 23 giugno 1946; *b*) Scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946; *c*) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947; *d*) Scambio di note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'Annesso suddetto del 27-28 aprile 1947

Seduta del 25 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli accordi di cui al presente disegno di legge riassumono una serie di disposizioni concordate dalla Conferenza dei delegati del Governo italiano e del Governo belga in riferimento alla emigrazione di nostri lavoratori nel territorio della Nazione belga.

Con tali accordi si prevede — nei limiti stabiliti — un avvio di 2000 lavoratori italiani in media alla settimana.

Per contro il Governo belga mantiene gli impegni relativi alle condizioni di vita ed alla parificazione delle situazioni di lavoro, delle provvidenze sociali e dei salari.

Inoltre il Governo belga acconsente la corresponsione degli assegni famigliari ai figli dei minatori italiani residenti fuori del territorio belga.

Il disegno di legge prevede inoltre uno speciale conto di compensazione per il trasferimento della valuta italiana in Belgio.

L'annesso al protocollo, fra l'altro, prevede l'istituzione a Milano di una sede di una missione tecnico-sanitaria pel reclutamento dei lavoratori in applicazione degli accordi di emigrazione conclusi fra i due Paesi e ciò anche in riferimento alla analoga Commissione sedente a Bruxelles.

Gli accordi previsti nel disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione — che sono passati al vaglio di Commissioni e di delegati dei rispettivi Governi — rappresentano un vantaggio ed una garanzia per i lavoratori italiani avviati nel territorio belga e legittimano l'auspicio di sempre maggiori sviluppi nelle relazioni fra i due Paesi.

BOVETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:

a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;

b) scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;

c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga, del 26 aprile 1947;

d) scambio di note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'Annesso, del 27-28 aprile 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.